



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

IL PRESIDENTE

- Vista la Legge 21.12.1999, n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati";
- Visto il D.P.R. 28.02.2003, n. 132, "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999, n. 508", che all'art. 14, comma 4, prevede che i regolamenti interni siano adottati con decreto del presidente;
- Visto lo Statuto dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci";
- Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 19 del 22 settembre 2025;

DECRETA

La seguente disciplina per le elezioni della Consulta degli studenti dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei componenti la Consulta degli Studenti dell'Accademia sono indette dal Direttore con proprio decreto almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.
2. Le operazioni devono concludersi almeno dieci giorni prima della scadenza dell'organo.
3. I rappresentanti da eleggere sono in numero massimo di cinque (in base al numero di studenti iscritti all'Accademia).
4. Nel decreto di indizione il Direttore stabilisce:
 - la composizione e la presidenza della Commissione elettorale prevedendo almeno tre componenti scelti tra il corpo docente e il personale amministrativo;
 - la composizione e la presidenza della Commissione di seggio elettorale, prevedendo almeno tre componenti di cui uno con la funzione di segretario;
 - i tempi per la presentazione delle candidature e per la propaganda elettorale, prevedendo per quest'ultima almeno dieci giorni;
 - le date delle votazioni prevedendo almeno tre giorni di votazione con almeno quattro ore al giorno di apertura del seggio.

Art. 2 - Elettorato

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Accademia che siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Accademia che al giorno di indizione delle elezioni:
 - siano in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi accademici;
 - non abbiano riportato condanne penali;
 - non abbiano riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni;
3. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.
4. Il possesso dei requisiti di eleggibilità è attestato dal candidato con autocertificazione all'atto della presentazione della candidatura e verificato dalla Commissione elettorale.



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

Art. 3 - Candidature

1. Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare liste composte da un massimo di quattro candidati, eventualmente contraddistinte da un simbolo o logo e da una denominazione o sigla.
2. Le liste, redatte su apposito modulo e corredate dalle firme dei candidati per accettazione e autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate dal primo candidato in ordine di lista il quale assume la funzione di presentatore ufficiale.
3. Ogni studente non può essere candidato in più di una lista.
4. Decorsi i termini per la presentazione delle liste, la Commissione elettorale, valutata la regolarità e la completezza degli atti, dispone l'immediata affissione all'Albo elettorale delle liste ammesse alla competizione elettorale. Le liste resteranno esposte fino alla chiusura delle operazioni di voto.

Art. 4 - Rappresentanti di lista

1. Ciascun presentatore ufficiale può designare all'atto del deposito della lista, mediante dichiarazione personale, un elettore quale rappresentante di lista.
2. Il rappresentante ha diritto di seguire e controllare le operazioni di voto e di scrutinio durante tutta la loro durata, di porre a verbale le proprie osservazioni e di proporre reclami.

Art. 5 - Propaganda elettorale

1. I candidati delle liste ammesse hanno il diritto di svolgere propaganda elettorale negli spazi comuni dell'Accademia e di usufruire, a richiesta, di appositi spazi per l'affissione di materiale elettorale individuati dal Direttore amministrativo.
2. Ogni forma di propaganda elettorale deve cessare almeno 24 ore prima dell'inizio delle operazioni di voto.

Art. 6 - Operazioni di voto e di scrutinio

1. La votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Gli elettori devono presentarsi al seggio muniti di idoneo documento di riconoscimento.
3. È vietato portare telefoni cellulari o altri dispositivi in grado di acquisire immagini nel seggio elettorale. La commissione di seggio esporrà, allo scopo, un avviso scritto ben visibile nel luogo preposto per la votazione.
4. La Commissione di seggio identifica l'elettore, consegna una scheda di voto vidimata e piegata; successivamente, la riceve dall'elettore, la deposita immediatamente nell'urna sigillata e fa firmare l'elettore a fianco del proprio nome nell'elenco elettorale a voto avvenuto.
5. Ogni elettore avrà a disposizione una scheda contenente le liste ammesse con l'indicazione del contrassegno e dei nominativi dei candidati.
6. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e una sola preferenza, apponendo una croce sul simbolo della lista prescelta e/o sul nominativo del candidato. Qualora sia indicato più di un nominativo o siano indicati nomi non ammessi o siano presenti segni identificativi o non pertinenti con l'espressione del voto, il voto sarà ritenuto nullo.
7. Al termine delle operazioni di voto l'elenco elettorale è firmato da tutti i componenti della Commissione di seggio e viene consegnato, unitamente all'urna sigillata e al verbale delle operazioni, alla Commissione elettorale.
8. Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e procede senza interruzioni fino allo scrutinio dell'ultima scheda.
9. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.



Ministero dell'Università e della Ricerca-Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
ACCADEMIA DI BELLE ARTI "PIETRO VANNUCCI"

Art. 7 - Ripartizione dei seggi e individuazione degli eletti

1. La votazione è valida solo se partecipa almeno un terzo (1/3) degli aventi diritto al voto.
2. In caso di lista unica, oltre al requisito di cui al comma precedente, le elezioni sono valide solamente se tale lista ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
3. In caso di mancato raggiungimento della soglia di cui ai due commi precedenti, il Presidente della Commissione elettorale dichiara nulle le elezioni e il Direttore, con proprio decreto, indice nuove elezioni entro trenta giorni.
4. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.
5. Il numero totale dei voti validi è diviso per i seggi da attribuire: la cifra intera così ottenuta costituisce il quoziente elettorale. Si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti che sono contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista.
6. Qualora al termine delle operazioni suddette non tutti i seggi siano stati attribuiti, i seggi residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti. A parità di cifra il seggio è assegnato alla lista con meno seggi.
7. Si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista. Questi sono dichiarati eletti nell'ordine, fino a concorrenza dei seggi attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze, escluso lo zero, prevale l'ordine interno alla lista.
8. I risultati provvisori sono immediatamente pubblicati all'Albo on line del sito istituzionale.
9. In caso di contestazioni o ricorsi, qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito elettorale. La Commissione elettorale risponde entro cinque giorni.
10. Per eventuali contestazioni avverso le decisioni della Commissione di seggio elettorale o avverso i risultati, è ammesso ricorso al Direttore entro le 48 ore successive alla comunicazione ricevuta dalla Commissione elettorale. Il Direttore risponde entro cinque giorni.

Art. 8 - Proclamazione degli eletti

1. Decorsi i termini di cui al precedente articolo e valutate le segnalazioni pervenute, il Direttore proclama gli eletti e li nomina con apposito decreto.
2. Il mandato degli eletti cessa allo scadere del triennio accademico cui si riferiscono le elezioni. Ogni eletto non può svolgere più di due mandati consecutivi.
3. In tutti i casi di decadenza di uno degli eletti, questi viene sostituito in surroga, per lo scorcio del triennio, dal primo dei non eletti della lista di appartenenza. In caso non esistano candidati, si procede ad elezioni suppletive.
4. Il periodo di carica dei rappresentanti subentrati in surroga non è rilevante ai fini del divieto di ricoprire più di due mandati successivi qualora sia inferiore a un anno accademico.

Art. 9 - Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla sua pubblicazione sull'Albo e sul sito web dell'Accademia.

Perugia, 22 settembre 2025

Il Presidente
Avv. Mario Rampini